

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 422 del 22 dicembre 2009

OGGETTO: Variante parziale n. 204 al P.R.G. – “area sita in via Pianezza nn. 256/258”.

– Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

la Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata – Coordinamento Pianificazione Urbanistica – Settore Strumentazione Urbanistica, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante una porzione di un isolato di ampie dimensioni con sviluppo in lunghezza sulla via Pianezza, compresa tra le vie delle Primule (a ovest) via dei Gladioli (a nord), via Andrea Sansovino (ad est).

L’area oggetto di variante parziale:

- è occupata da immobili un tempo in utilizzo all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, gestiti dalla società “Dalmazia Trieste S.r.L.” che, in seguito alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica ed alle trasformazioni privatistiche e nell’ambito della riorganizzazione del relativo patrimonio immobiliare, sono stati dismessi ed alienati nell’agosto del 2007;
- è ubicata nel settore nord ovest di Torino appartenente alla Circostrizione Amministrativa n. 5 (Le Vallette, Borgata Vittoria, Lucento, Madonna di Campagna);
- è destinata dal Piano Regolatore vigente a Servizi pubblici “S”, in particolare lettera “t”: “Aree per attrezzature e impianti tecnologici”;
- in base alla Variante n. 100 al P.R.G., risulta compresa nella classe I(P) di pianura, che riguarda zone non soggette a pericolo di inondazione né di allagamento dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre particolari limitazioni alle scelte urbanistiche.

La Variante, prevede:

- il cambiamento della destinazione urbanistica del PRG vigente da “S - t” - servizi pubblici “S”, in particolare “Aree per attrezzature e impianti tecnologici” – ad area normativa “MP con prescrizioni particolari - PIANEZZA” - “Isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in presenza di residenza”;
- la conseguente attribuzione dei parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi dell’area normativa MP con prescrizioni particolari - PIANEZZA e l’assoggettamento alle modalità attuative della medesima scheda;
- la modifica dell’art. 8, punto 10 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione del P.R.G., con l’inserimento in calce al comma 45 dello stesso articolo, del nuovo comma 45bis,

contenente specifiche disposizioni normative per l'area oggetto di variante;

inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- riguarda un ambito già edificato;
- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Considerato che la Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, inerente il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. «Norme in materia ambientale». Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi», all'Allegato II, punto "Ambito di applicazione", prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.), è stata prospettata l'esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura V.A.S., previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Con nota, prot. 7422 del 23 giugno 2009, di questo Settore, è stata inviata all'Organo Tecnico Comunale V.I.A., all'ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all'ASL TORINO I Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S..

Il Settore Gestione Verde, con nota prot. 8187 del 10 luglio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS.

Il Settore Mobilità, con nota prot. 9001 del 28 luglio 2009, non ha espresso osservazioni alla prospettata esclusione dalle successive fasi di valutazione della procedura di V.A.S. ed ha

segnalato l'esistenza:

- di un'ipotesi di realizzazione di una rotatoria all'intersezione delle vie Pianezza-Primule, richiamando la necessità di prevedere un arretramento della strada esistente al fine di permettere la costruzione dell'infrastruttura;
- di un progetto di pista ciclabile su via Pianezza, nel tratto tra via Primule e C.so Cincinnato, per permettere il collegamento delle due piste ciclabili esistenti.

La Provincia di Torino, Servizio V.I.A., con nota prot. n. 564502/LB6 del 10 luglio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante alle successive fasi di valutazione della procedura di VAS ed ha manifestato le seguenti osservazioni:

[...] Tuttavia si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che nelle successive fasi progettuali vengano approfonditi i seguenti punti:

- *la variante in oggetto comporta un aggravio in termini di traffico rispetto ad una situazione che già attualmente risulta critica: si ritiene pertanto che tale aspetto debba essere approfondito con particolare attenzione (al fine di mitigare gli impatti complessivi derivanti) prendendo in considerazione sia i flussi attuali che quelli previsti e dimensionando le aree a parcheggio sulla base di tali approfondimenti;*
- *considerata la prevista riqualificazione del Parco Vallette, che verrà attuata contestualmente alla dismissione dell'attuale centrale Vallette, si ritiene che la variante in oggetto debba fin da subito comprendere la realizzazione di una pista ciclabile che – in coerenza con il Piano di mobilità ciclabile del Comune di Torino – si colleghi alla prevista ciclo-pista Villa Cristina ed il futuro Parco Vallette;*
- *la realizzazione del complesso degli interventi suddetti comporta notevoli movimenti terra/inerti (opere di scavo, demolizioni, nuove costruzioni) per i quali si reputa necessario un piano di inerti complessivo che possa consentire una visione d'insieme comprensiva di una stima sommaria dei volumi, l'individuazione di eventuali siti necessari allo stoccaggio temporaneo del materiale ed una valutazione del traffico pesante indotto, al fine di mitigare gli impatti complessivi derivanti da tali aspetti.”*

Dato atto che dal 23 giugno 2009, data in cui questo Settore ha inviato la documentazione della variante, è scaduto il termine di trenta giorni per l'invio del parere da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n 152, come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n 4.

Relativamente alle segnalazioni del Settore Mobilità ed alle osservazioni formulate dalla Provincia di Torino, Servizio V.I.A., si evidenzia:

- che la relazione di supporto alla variante, ha preso in considerazione gli aspetti relativi al vicino Parco Vallette ed alla realizzazione di una ciclo-pista tra la Villa Cristina ed il futuro

parco delle Vallette, infatti, questa riporta:

E' da rilevare inoltre la riqualificazione del vicino Parco Vallette, che ha reso accessibile al pubblico un'area verde di oltre 100.000 metri quadrati e che potrebbe essere ampliata in seguito all'ipotizzata eliminazione della attuale centrale termoelettrica sita a nord dell'area oggetto di variante.

Un'ampia area di forma rettangolare, posta a ovest dell'area in parola e all'intersezione tra la strada Pianezza e la via delle Primule è nelle disponibilità della Città. I suddetti terreni sono inoltre interessati, per la profondità di un metro, lungo l'intero perimetro del raccordo tra la strada Pianezza e la via delle Primule, dal "Piano di mobilità ciclabile", già elaborato dalla Divisione Infrastrutture e Mobilità e dalla Divisione Verde ed Ambiente, che ha come obiettivo finale la realizzazione di una ciclovia ininterrotta tra la Villa Cristina ed il futuro parco delle Vallette.

- che la segnalazione delle problematiche relative ai movimenti di terra, di fatto, costituisce un invito all'esecuzione di approfondimenti rispetto a quanto prescritto dalle leggi speciali in materia, in particolare dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i...

In conclusione: valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento significativo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale 204 al P.R.G. – “area sita in via Pianezza nn. 256/258”, dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per i motivi espressi in narrativa;
2. di richiedere, come peraltro previsto, che i piani attuativi e gli interventi edilizi conseguenti alla variante siano coordinati con i progetti di infrastrutture viabili e con il “Piano di mobilità ciclabile”;
3. di ribadire che i piani attuativi e gli interventi edilizi conseguenti alla variante saranno soggetti alle procedure ed obblighi di cui all’art. 28 delle N.U.E.A. del P.R.G.;
4. di chiedere che, nell’ambito della richiesta del titolo abilitativo a costruire, sia predisposto uno specifico “piano degli inerti” che indichi i quantitativi di terreno da scavo, le modalità di gestione, la destinazione finale, nonché l’individuazione degli eventuali siti di stoccaggio temporaneo ed una valutazione del conseguente traffico indotto e relative mitigazioni, nel rispetto di quanto prescritto dalla Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
6. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti